



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

## **Stagione Sportiva 2023-2024**

### **Comunicato Ufficiale N. 440 del 21/06/2024**

#### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 2 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

**239) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POL.CITTA DI PALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CRISTINI NATIL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.350 LND DEL 17/04/2024**  
**(Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – POL.CITTA DI PALIANO del 14/04/2024 – Campionato Promozione)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024**

Con reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti, la società Pol.Città di Paliano ha impugnato la decisione adottata dal Giudice sportivo territoriale di squalifica, per cinque giornate di gara, a carico del calciatore Cristini Natil.

Chiede la reclamante la rivisitazione ed una riduzione della sanzione, alla luce di quanto realmente accaduto e del comportamento tenuto dal Cristini che, al contrario di quanto riportato sul referto arbitrale, avrebbe subito una aggressione, prima verbale e poi fisica, da parte di alcuni calciatori della società Indomita Pomezia, in più occasioni prima e dopo la realizzazione di un calcio di rigore.

Esaminati gli atti, come noto fonte di prova privilegiata, si evince che il Cristini prendeva attivamente parte ad una zuffa, causata per lo più dal suo comportamento provocatorio tenuto nei confronti degli avversari subito dopo la realizzazione del calcio di rigore.

Lo stesso, alla notifica del provvedimento disciplinare di ammonizione, rivolgeva espressioni offensive e minacciose nei confronti di tesserati avversari e, alla successiva notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, reiterava tale comportamento anche nei confronti dell'assistente dell'arbitro.

Questa Corte, pertanto, ritiene che il Giudice Sportivo Territoriale abbia correttamente valutato lo

svolgersi dei fatti anche in relazione all'entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) che prevede la sanzione minima di n. 4 gare, a cui si aggiunga una gara per la reiterazione del comportamento tenuto dal Cristini, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

**IL RELATORE**

F.to Alessandro Di Mattia

**IL PRESIDENTE**

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 23 maggio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

**269) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.101 LND DEL 9/05/2024**  
**(Gara: TRIGORIA – CESANO del 27/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024**

La Società Trigoria impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice Sportivo di prime cure con la quale veniva annullato il provvedimento di sospensione della gara disposta dall'arbitro ed ordinata la ripetizione della stessa.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che la gara era stata sospesa in quanto i calciatori del Cesano, in seguito alla rete del 2-1 a favore del Trigoria ed ai fatti legati ai successivi festeggiamenti, abbandonavano il terreno di gioco.

Pertanto, la mancata prosecuzione della gara era dipesa unicamente dal ritiro dei giocatori del Cesano; alla luce di ciò la società reclamante chiedeva l'annullamento del provvedimento di ripetizione della gara e per l'effetto la punizione della perdita della gara a carico della società Cesano.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata sia la società reclamante che l'arbitro, non ravvisa che vi siano gli estremi per poter accogliere il reclamo.

Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che, al 32° della seconda frazione di gioco, dopo la segnatura di una rete da parte del Trigoria, molti giocatori della società ospitante si recavano verso la rete di recinzione per festeggiare; uno di questi, identificato con la maglia n.4, sferrava un colpo, scuotendo la rete e colpendo un tifoso della squadra avversaria, posto all'altro lato della predetta rete, procurandogli un taglio sul naso.

A seguito di ciò, scoppiava una rissa che coinvolgeva diversi calciatori di entrambe le compagini e l'arbitro, temendo per la propria incolumità, decideva di sospendere la gara.

Da quanto detto è evidente che l'arbitro non ha adottato alcun provvedimento prima di sospendere la gara; in particolare non ha richiamato i capitani delle due squadre, né ha esibito cartellini gialli, né rossi verso i calciatori che si sono resi protagonisti della rissa; pertanto, in definitiva, pertanto, la condotta del direttore di gara è risultata decisamente affrettata e immotivata.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 21 giugno 2024**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli